

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

INDICE		PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		380
<b>Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società (621). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) . . . . .		380
PRESIDENTE . . . . .	380, 381, 382, 383, 384, 385	
ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .	380, 383	
COSTA . . . . .	381	
BAVARO . . . . .	382	
TUDISCO . . . . .	382, 385	
TROISI . . . . .	382	
VICENTINI . . . . .	383	
ASSENATO . . . . .	383	
CIFALDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	384	
Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici. (678) . . . . .		385
PRESIDENTE . . . . .	385, 387	
CAVINATO, <i>Relatore</i> . . . . .	385, 386, 387	
TROISI . . . . .	386	
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	386, 387	
BAVARO . . . . .	386, 387	
TAROZZI . . . . .	386, 387	
CAVALLARI . . . . .	387	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni di bilanci E. C. A. delle indennità di caro-pane e di altre spese (717) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) . . . . .		390
PRESIDENTE . . . . .		390
TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .		390
Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo, luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32. (754) . . . . .		390
PRESIDENTE . . . . .	390, 391, 392	
LONGONI, <i>Relatore</i> . . . . .	391	
CAVALLARI . . . . .	391, 392	
CIFALDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	391, 392	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		392
DE MARTINO FRANCESCO . . . . .		392
TAROZZI . . . . .		392

---

La seduta comincia alle 10,10.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli, Assennato, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Ceccherini, Chiaramello, Costa, De

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Martinelli, Nicoletto, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Ponti, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter e Zagari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Cifaldi e per le finanze, Castelli Edgardo.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato La Malfa.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società. (621). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società», già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Questo disegno di legge ha già formato oggetto di ampia discussione in seno alla nostra Commissione prima delle ferie estive e precisamente nelle sedute del 22 e 25 luglio scorso. Prego il collega relatore di riassumere la discussione che si è tenuta nelle suddette sedute e, poi, di fare quelle proposte che egli riterrà opportune in seguito allo studio che ha fatto.

ARCAINI, *Relatore*. Ho già informato la Commissione in merito a questo disegno di legge, nelle sedute indicate dal Presidente.

La discussione che ne è seguita ha trovato pressoché concordi maggioranza e opposizione nel criterio informatore del disegno di legge.

Si è ritenuto cioè necessario mettere a disposizione del Ministero del tesoro uno strumento che serva a regolare il mercato del denaro in ordine alle istanze che gli vengono dalle società per effetto di aumenti di capitali superiori singolarmente a 100 milioni.

La nostra incertezza è sorta dall'esame del 3° comma del 1° articolo di questo disegno di legge, ossia è parso che la dizione non fosse del tutto chiara, per quanto il concetto che il terzo comma vuole affermare sia sostanzialmente afferabile.

Sono sorte poi alcune difficoltà in ordine all'articolo 2, nel quale si stabilisce la procedura di ricorso in merito ai rigetti di domande fatti da parte del Ministero del tesoro. Anche qui è, in sostanza, questione, come da qualcuno si è detto, di parole, poiché

l'esame dei ricorsi è bensì devoluto allo stesso ministro del tesoro che già si è pronunciato sulla domanda originaria, però è subordinato anche al parere del ministro dell'industria e commercio, che nel primo esame è escluso.

Se questo disegno di legge non fosse già stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, noi avremmo potuto, anche con maggiore libertà, proporre dizioni più chiare e aderenti ai concetti che volevamo affermare. Ora, voler proporre delle modifiche alla dizione dei due articoli comporta necessariamente la restituzione del disegno stesso al Senato; e sappiamo che ci sono anche delle suscettibilità che si sono già manifestate in altre occasioni per questioni più importanti: in modo che anche per una certa propensione ad evitare, non dico scontri, ma dissapori, trattandosi soltanto di questioni di parole ed essendo d'accordo tutti sulla sostanza del provvedimento, io proporrei di superare queste nostre difficoltà che ho già accennate, ed approvare il disegno di legge nella dizione che è stata proposta dal ministro del tesoro e già approvata dalla V Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Se la Commissione permette, vorrei chiarire questi punti che sono stati accennati dall'onorevole relatore.

Ho letto il testo stenografico delle due discussioni avvenute nella nostra Commissione ed ho rilevato che, in effetti, non vi era da parte della Commissione un'opposizione al principio che ispira questo disegno di legge, il quale si propone di controllare l'orientamento, la direzione, degli investimenti capitalistici. Il ministro del tesoro, nella discussione fatta al Senato, intervenne per chiarire lo spirito informatore di questo disegno di legge. Disse, in sostanza, questo: Come è noto, il risparmio italiano supera di poco il 50 per cento del volume del risparmio anteguerra. Se si disponesse di capitali in misura sufficiente per tutti gli investimenti, non vi sarebbe bisogno di alcun provvedimento per orientare questo risparmio verso investimenti fruttiferi, perché ve ne sarebbe a sufficienza per investire il risparmio in tutte le direzioni. Ma, poiché il risparmio utilizzabile supera di poco il 50 per cento del volume anteguerra, è necessario che il Governo dia una direttiva, segni un orientamento per gli investimenti di questi insufficienti capitali, per evitare che si costituiscano delle società con un capitale che superi i 100 milioni; perché al di sotto dei 100 milioni si può anche prescindere dalla necessità di dare delle direttive e di segnare degli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

orientamenti; quando si costituiscono invece società con un capitale che comincia a diventare rispettabile — perché supera i 100 milioni — o quando una società già costituita voglia aumentare il capitale o emettere obbligazioni da quotarsi in Borsa per un importo che supera i 100 milioni, allora è doveroso che il Governo dica una parola per poter controllare queste destinazioni del risparmio nazionale.

Questo è il principio informatore del disegno di legge.

Il ministro ricordava pure che, del resto, questi provvedimenti già esistevano sin dall'epoca fascista ed hanno avuto vigore sino al 1948, perché il controllo attraverso l'autorizzazione per la costituzione di queste società era affidato al ministro dell'industria e commercio di concerto con quello del tesoro. Il disegno di legge, invece, affida questo controllo al ministro del tesoro il quale ha il diritto e il dovere di dichiarare se è d'accordo per questi investimenti attraverso la costituzione di società oppure aumento di capitali o emissioni di obbligazioni. Qualora il ministro del tesoro non ritenga di autorizzare o autorizzi per una somma inferiore a quella che si vuole investire attraverso queste forme alle quali ho accennato, allora l'istanza va al Comitato interministeriale. Ora, qui devo fare una piccola ma importante rettifica ad una osservazione che fu fatta nelle discussioni del luglio scorso, allorché qualche autorevole componente di questa Commissione rilevò non sembrargli opportuno che il ministro avesse dovuto poi vedere revisionato il proprio giudizio negativo o limitativo da un organo formato di funzionari. Ora, qui si tratta evidentemente di un equivoco, cioè si è confuso il Comitato interministeriale, che è formato di ministri, con l'Ispettorato del credito. Quest'ultimo è un organo formato di funzionari (una volta di funzionari del Ministero del tesoro, perché l'Ispettorato era un organo del Ministero del tesoro). Dopo il decreto-legge del ministro Campilli, l'Ispettorato passò alle dipendenze della Banca d'Italia, e il presidente di questo Ispettorato è il governatore della Banca d'Italia. In realtà, è un organo fatto di funzionari, ma non è all'Ispettorato del Credito che viene rimesso l'appello della decisione limitativa o negativa del ministro del tesoro, bensì a un Comitato di ministri presieduto dal ministro del tesoro e composto dal ministro dell'industria e commercio, dal ministro del commercio estero, da quello dei lavori pubblici e da quello dell'agricoltura. Il gover-

natore della Banca d'Italia ha voto consultivo.

Quindi, non vi è nulla di strano che al provvedimento negativo o limitativo di un solo ministro si faccia poi appello a un comitato di ministri in cui il ministro del tesoro è semplicemente un *primus inter pares* ed ha un voto che pesa quanto quello degli altri ministri.

Se egli si è formata una convinzione, nulla esclude che egli possa anche modificare la propria opinione in un consesso di ministri, come non mi sembra strano che egli mantenga il suo punto di vista e che questo suo punto di vista venga poi modificato attraverso una votazione contraria: mi sembra anzi che sia democraticamente molto rispettabile questo congegno. Né poi si tratta di una novità, perché, sia nella procedura giurisdizionale, sia in altre situazioni puramente amministrative, noi abbiamo già questa specie di appello ad un collegio di cui faceva parte colui che aveva emesso il provvedimento: così nel campo giurisdizionale, a proposito di sequestri, come in sede amministrativa con l'opposizione al collocamento a riposo dei funzionari del grado IV.

Mi pare del resto che sia questa una garanzia per i privati i quali chiedono di costituire una società con un capitale che superi i cento milioni o di fare una revisione di azioni. Il ministro del tesoro potrebbe infatti non valutare appieno le ragioni che assistono questa domanda ed allora è giusto che il ministro per l'industria e commercio e il ministro del commercio con l'estero, i quali più da vicino possono avere la competenza e l'informazione per emettere certi giudizi, possano anche modificare il parere del ministro del tesoro.

COSTA. Scusi, onorevole Presidente, per quello che riguarda la disciplina del credito...

PRESIDENTE. Onorevole Costa, l'ultimo capoverso dell'articolo 1 dice che è salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettente appunto la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

COSTA. Onorevole Presidente, se l'Ispettorato del credito dà parere favorevole e il ministro del tesoro invece dà parere contrario, quelle società, se saranno accorte, eluderanno sia l'uno che l'altro parere.

PRESIDENTE. A me pare che questa più intensa disciplina sia una garanzia veramente democratica sia per la costituzione, sia per la non costituzione di società; sia per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

l'emissione di azioni, sia per la non emissione di azioni. Quando infatti si avrà un provvedimento, sia attivo che passivo, che è passato al vaglio di parecchie autorità, credo sia un po' temerario affermare che si siano commesse delle ingiustizie.

Il provvedimento d'altronde deve essere accompagnato da una relazione che indichi i criteri in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa o meno. La motivazione quindi di questo rifiuto o di questa limitazione costituisce indubbiamente anche una garanzia per il privato.

BAVARO. Desidererei ancora un chiarimento sul terzo comma dell'articolo 1 sul quale appunto c'era stata una perplessità perché in effetti la dizione è tale che...

PRESIDENTE. Io ho letto però nel testo stenografico un rilievo fatto dal collega Bavaro che è quello che aderisce in effetti alla lettera della legge. In sostanza, infatti, che cosa si dice nei primi due commi? Si dice nel primo che è autorizzata la costituzione di società con capitale superiore a cento milioni di lire quando intervenga parere favorevole da parte del Ministero del tesoro e si dice nel secondo che sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di cento milioni di lire.

Entrambi i primi due commi quindi subordinano tale concessione a certe determinate condizioni. Il terzo comma invece prescinde da quelle condizioni ed impone l'autorizzazione quando gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni riguardino società le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa. Questa espressione quindi « in ogni caso » mi pare ci voglia proprio molta buona volontà o piuttosto molta cattiva volontà per non accoglierla come un'espressione molto chiara, come del resto è, ed assolutamente tale da non poter suscitare dubbi od incertezze di sorta.

Si badi poi che questo terzo comma, a stretto rigore, potrebbe anche essere omissivo, perché, come fece osservare l'onorevole Corbinò, non vi sono società, i cui titoli sono quotati in borsa, le quali abbiano un capitale inferiore ai cento milioni.

Siccome poi non c'è, credo, una disposizione legislativa la quale condizioni, subordini la quotazione in borsa di una determinata cifra di capitale, ne deriva che non può

essere impedito l'avverarsi di una situazione di questo genere.

Se dunque, allo stato delle cose, questo terzo comma potrebbe anche non essere ritenuto indispensabile, esso lo diventa sotto questo profilo. Mi pare quindi che anche questo sia molto chiaro.

TUDISCO. Non è qui il caso di sollevare questioni sui criteri generali o sui criteri informativi della legge, perché non stiamo qui a discutere intorno al dirigismo e alla pianificazione. In ogni legge che sia una conseguenza del principio generale del dirigismo o della pianificazione in un paese, bisogna tuttavia tener conto sempre del lato negativo che dirigismo o pianificazione possono avere e cioè o il ritmo o l'indolenza o l'incertezza che l'organo preposto possa avere nel rispondere alle istanze dell'iniziativa privata.

Noi dobbiamo contemperare infatti a questo riguardo due esigenze: quella dello Stato, che deve convogliare e dirigere gli interessi della comunità nel modo che esso ritiene più confacente; quella poi per cui dobbiamo anche impedire che gli organi preposti a questo dirigismo siano indolenti o tentennanti, o comunque perdano tempo.

Ed allora a me pare che, in un provvedimento di questo genere, che possiamo apprezzare nel giusto valore per quanto si attiene ai criteri generali informativi della direzione economica di un paese, si deve tener conto della eventualità che l'iniziativa sia compressa, disorientata o paralizzata da un'azione non tempestiva degli organi competenti.

Io chiedo che si fissi un termine per il Ministero, entro il quale esso dovrà dare alle istanze una risposta, positiva o negativa.

TROISI. In sostanza l'attuale provvedimento ripristina il vecchio istituto della preventiva autorizzazione. Siamo d'accordo sul principio informatore, nel senso che non bisogna orientare il risparmio verso investimenti non consoni all'interesse nazionale; però dobbiamo tener conto dell'esperienza negativa del precedente istituto. Infatti si è rilevato che, attraverso l'istituto dell'autorizzazione per i nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli già esistenti si boicottarono iniziative a vantaggio delle più forti strutture industriali, determinando pericolosi monopoli.

Trattandosi comunque di un provvedimento a carattere provvisorio, manifesto la mia approvazione.

PRESIDENTE. Si tratta di otto mesi e mezzo e non credo che questo provvedimento

possa turbare l'economia del Paese. Ha un carattere provvisorio perché si spera che il risparmio possa aumentare di volume. Lo spirito del disegno di legge è questo: oggi che i capitali superano di poco il 50 per cento dell'anteguerra e che si prospettano tante possibilità di investimenti in direzioni utili per l'industria e per la produzione, e si prospettano altri investimenti che sono meno utili per la produzione e meno convenienti per la risoluzione dei gravi problemi sociali che ci assillano, è giusto che il Governo, che ha la responsabilità sia della manovra del credito sia della utilizzazione del risparmio, sia della risoluzione dei problemi sociali, si assuma tecnicamente e politicamente questa responsabilità dell'indirizzo dello scarso risparmio. Si vedrà poi l'anno venturo, in seguito allo sviluppo dell'attività economica, se vi sia una massa di risparmio tale che possa consentire senz'altro di disinteressarsi di questa assistenza e di questo controllo, piuttosto penetrante, nella utilizzazione del risparmio privato.

VICENTINI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Tudisco, soprattutto per il fatto della transitorietà, che è collegata anche ad una eventuale sistemazione di una operazione del Tesoro, cioè il debito fluttuante. Per questa ragione, concordo sulla opportunità della temporaneità della disposizione.

ASSENNATO. Dall'articolo 2 risulta che l'istanza relativa all'autorizzazione sarà sottoposta alla decisione ulteriore del Comitato interministeriale del credito soltanto in caso di decisione negativa o limitativa del ministro del tesoro; ma non è previsto che cosa debba accadere quando l'Ispettorato del credito abbia dato parere negativo. E questa è cosa molto importante.

ARCAINI, *Relatore*. Si tratta di autorizzazione necessaria per servirsi degli sportelli bancari, al fine di eseguire le operazioni; però una società che volesse effettuare un aumento di capitale superiore a 100 milioni, potrebbe fare la sua operazione di aumento di capitale senza ricorrere agli sportelli bancari. In tal caso non ha nessuna necessità di chiedere autorizzazioni all'Ispettorato del credito.

ASSENNATO. Questo risponde solo al quesito del perché si ricorre al parere dell'Ispettorato, ma la mia domanda era questa: se l'Ispettorato dà parere negativo, che cosa succede?

ARCAINI, *Relatore*. La società si troverà nell'impossibilità di poter usare degli sportelli bancari. Vi è stata recentemente una grande società che ha fatto aumento di capitale ed

emissione di obbligazioni senza ricorrere a servizi delle banche.

ASSENNATO. Ammesso che questa banca sia andata a chiedere il parere dell'Ispettorato e questo sia stato negativo, che succede?

PRESIDENTE. Questa ipotesi non ricorre perché l'Ispettorato del credito non ha il diritto di esprimersi su queste costituzioni di società, oppure su queste emissioni di obbligazioni. Sulla questione pura e semplice, su cui si deve pronunciare il ministro, e, in caso negativo o limitativo, il Comitato interministeriale, l'Ispettorato del credito non ha nessuna competenza. Leggo quanto è stato osservato nella precedente discussione del mese di luglio:

« Col quarto comma, invece, si conferma che la legge bancaria resta in vigore, per modo che tutte le società che vogliono collocare delle obbligazioni quotate in borsa e vogliono servirsi degli sportelli bancari per il collocamento delle loro obbligazioni, devono sottostare ad una autorizzazione dell'organo della difesa del risparmio e della disciplina del credito. Anche recentemente una grande società che ha eseguito una vasta operazione di investimenti non volendo sottostare alle tariffe che sono connesse a questo servizio, non è ricorsa agli sportelli bancari ed ha collocato con altro mezzo le sue obbligazioni sul mercato. Pertanto, praticamente, quando una società si troverà nella necessità di attuare una sua delibera relativa all'aumento del capitale sociale o alla emissione di obbligazioni oltre i cento milioni, dovrà presentare due domande: una al Ministero del tesoro per poter avere l'autorizzazione ad eseguire l'operazione, l'altra all'Ispettorato per il risparmio e la disciplina del credito per avere l'autorizzazione (qualora voglia servirsi degli sportelli bancari) per collocare questi titoli ».

Credo che il dubbio dell'onorevole Assennato sia eliminato.

ASSENNATO. D'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

#### ART. 1.

Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro le costituzioni di società con capitale superiore a 100 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 100 milioni di lire.

In ogni caso, sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale di che sopra e le emissioni di obbligazioni delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettente la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

Se il Ministro per il tesoro ritiene di negare o di limitare l'autorizzazione, di cui all'articolo 1, l'istanza relativa all'autorizzazione stessa verrà trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio con motivata relazione, della quale sarà inviata copia al Ministero dell'industria e del commercio.

In tal caso, sull'istanza provvede il Comitato predetto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'esame degli articoli del disegno di legge è terminato.

Vi sarebbe ora un articolo aggiuntivo del collega Tudisco col quale egli desidererebbe porre un termine perentorio per la definizione delle istruttorie concernenti le istanze per l'autorizzazione di cui si sta parlando. Vorrei però pregare l'onorevole Tudisco di prendere nella dovuta considerazione l'osservazione che aveva fatto il Sottosegretario di Stato onorevole Cifaldi, e cioè che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che deve durare, circa, otto mesi; è fuori dubbio che in questo periodo di tempo le domande che si presenteranno saranno esaminate e definite con la maggiore sollecitudine dal Governo, a meno che il provvedimento non debba restare lettera morta e servire semplicemente per stroncare qualunque iniziativa. Io non credo che si possa dubitare dell'intenzione del Governo di agevolare questi investimenti e non già di stroncarli, giacché quale costruito vi sarebbe da parte governativa a cercare di stroncare l'iniziativa privata negli investimenti? Mi pare che la questione rivesta anche una certa fiducia politica nell'attività del Governo.

TUDISCO. Se la logica imperasse sempre, non vi sarebbe quasi bisogno di questa legge;

invece la logica spesso non impera. Ma, per considerazioni di brevità, se il rappresentante del Ministero del tesoro dà assicurazione che la rapidità delle decisioni sarà veramente adeguata alle necessità, potrei anche non presentare formalmente il mio emendamento.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Assicuro l'onorevole Commissione e particolarmente l'onorevole Tudisco che indubbiamente il Ministero del tesoro porrà la maggiore sollecitudine nell'esaminare le domande di autorizzazione che gli venissero presentate.

Prego la Commissione di non stabilire un termine in quanto le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Tudisco potrebbero avverarsi qualora si apportassero modifiche al provvedimento in esame giacché esso dovrebbe tornare al Senato. In tal caso passerebbero dei mesi prima dell'approvazione definitiva, cosicché invece di agevolare l'iniziativa privata la si ostacolerebbe apponendo un termine alle istruttorie.

L'assicurazione di eseguire con la maggiore rapidità le istruttorie stesse può essere data senz'altro. Questo provvedimento non ha altro scopo che quello di poter avere una visione panoramica della situazione ed utilizzare i risparmi nel modo che si riterrà migliore, secondo le decisioni del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Tudisco che se si mette un termine, questo si deve fissare in una misura ampia poiché la istruttoria delle istanze non può essere tutta contenuta in un brevissimo tempo. Vi possono essere delle istituzioni di società con 101 milioni di capitale o emissione di azioni per 101 milioni di lire e vi possono essere, invece, istanze per la costituzione di società o la emissione di azioni per miliardi. Ora, il collega onorevole Tudisco, il quale è un dirigente bancario, capirà benissimo che c'è una notevole differenza di tempo fra l'eseguire una istruttoria nei confronti di società con 101 milioni di capitale e l'eseguire quella di società, ad esempio, con 10 miliardi di capitale.

Quindi occorre che certe situazioni, in istruttoria, siano approfondite, di modo che il Ministro del tesoro possa sentire il parere del collega dell'industria e quello degli organi competenti al fine di essere illuminato sulle situazioni medesime in tutti i loro sviluppi e in tutte le loro conseguenze.

Quindi, se noi vogliamo porre un termine, esso, per poter abbracciare diverse situazioni,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

dovrà essere, forse, notevolmente più ampio di quello che effettivamente occorrerà affinché la autorizzazione sia concessa. La modificazione che l'onorevole Tudisco suggerisce verrebbe a determinare una procedura piuttosto prolungata.

TUDISCO. In verità, le ultime dichiarazioni dell'onorevole Presidente confermerebbero la mia convinzione sulla necessità di porre un termine alla definizione dell'istruttoria giacché il Governo deve essere in condizioni di decidere rapidamente sull'indirizzo da dare circa l'utilizzazione dei capitali, altrimenti sarebbe opportuno che non si occupasse di tale materia.

Perciò, in considerazione del breve termine in cui il provvedimento rimarrà in vigore e date le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, dichiaro di rinunciare alla formale presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici. (678).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici».

Ricordo che nella seduta del 26 luglio scorso la discussione di questo provvedimento fu iniziata, ma la Commissione, constatando che la materia aveva bisogno di un più approfondito esame, rinviò ad altra seduta (tanto più che in quella del 26 luglio il relatore era assente) la discussione del provvedimento stesso.

Ora che il relatore onorevole Cavinato è presente, lo prego di svolgere la sua relazione.

CAVINATO, *Relatore*. Su questo disegno di legge io riferirò brevemente perché a me sembra accettabile, nonostante che si sarebbero potute introdurre semplificazioni anche più sostanziali.

Si tratta di questo: il Governo, specie il Ministero delle finanze, vuole essere sicuro che tutti gli apparecchi radioriceventi, comprese le loro parti, paghino le tasse. E fa il suo dovere, perché il Ministero stesso ha il compito di vigilare anche questo settore sotto il punto di vista tributario.

Per assicurarsi questi introiti, in passato tutte le società produttrici e importatrici

(i venditori, gli aggiustatori di apparecchi radio e loro parti) erano costretti, per legge, alla tenuta di un registro notevolmente complicato per cui dovevano annotare in esso le vendite degli accessori meno importanti.

È indubbio che questo appesantimento di scritturazione andava risolto, ma lo si doveva fare in modo più idoneo di come lo disponga il disegno di legge in esame.

Comunque, io riconosco che questo provvedimento è venuto incontro in modo sostanziale a questa sentita necessità di semplificazione delle scritturazioni e della tenuta dei registri.

Infatti, solo i produttori e gli importatori dovranno tenere il vecchio registro nel quale verranno segnati gli apparecchi radio e le loro parti, cioè le valvole, le cassette di custodia, le cuffie e tutte le altre parti che non è il caso di elencare in questa sede.

È bene che questo primo e completo registro sia tenuto al fine di assicurarsi che nessun apparecchio e nessuna parte di esso, che può formare oggetto di tassazioni, possa sfuggire al pagamento di quanto è dovuto.

Questa prima parte va approvata pienamente. Per la seconda parte, invece, si tratta di obbligare coloro i quali riparano gli apparecchi alla tenuta di uno speciale e diverso registro ed io in questo sono meno d'accordo. Si poteva anche non obbligare i riparatori di radio e i commercianti a tenere questo speciale registro quando vi fosse stato l'obbligo della denuncia del compratore. Comunque, anche per i venditori, per i commercianti, per i riparatori è fatto obbligo non più di tenere il vecchio e complicato registro, ma un registro con moduli distaccati dove si scrive il nome di chi porta la radio a riparare, di colui che la ritira ecc. Tutto è così notevolmente semplificato.

Per ciò che ho detto, tutto sommato, io credo che la Commissione, tenuto conto della notevole semplificazione, possa approvare la sostanza della legge in esame.

Per quanto si riferisce alla dizione, io l'ho trovata completa e precisa, però confesso di non avere molta pratica di progetti di legge. Quindi, vorrei pregare, anzi mi corre l'obbligo di pregare i colleghi di esaminare eventualmente, sia pur rapidamente, anche il testo della legge per supplire a questa mia mancanza di pratica.

PRESIDENTE. Faccio presente che si tratta, manifestamente, di un provvedimento di carattere tecnico più che di un provvedimento di carattere giuridico. Tutti i prov-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

vedimenti hanno un carattere giuridico, ma qui si tratta di un provvedimento specificatamente tecnico.

TROISI. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il provvedimento si riferisce, in modo prevalente, a materia di regolamento e, quindi, la legge si sarebbe potuta ridurre a pochi articoli, dando delega al ministro competente per la parte tecnica. Mi sembra sia necessaria una netta delimitazione fra la competenza del potere legislativo e quella dell'esecutivo, in modo da alleggerire il lavoro delle Camere.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare un rilievo soprattutto sulla portata, oltre che tecnica, politica, di questo provvedimento.

Come i colleghi sanno, la legislazione precedente in materia, aveva non solo una finalità tecnica ma voleva attraverso la parvenza del controllo fiscale, esercitare un controllo e un freno sulla diffusione degli apparecchi radiorecipienti; soprattutto le disposizioni del decreto-legge, del 21 febbraio 1938, n. 246, le quali stabilivano con particolare rigore la tenuta di questi registri che servivano per individuare i possessori degli apparecchi radiorecipienti non tanto agli effetti esecutori, attribuiti al Ministero delle finanze, ma soprattutto agli effetti polizieschi. Con questo decreto noi riportiamo il controllo a finalità puramente tecniche in armonia con le richieste delle categorie interessate, con le quali questo provvedimento è stato discusso articolo per articolo. Per quanto riguarda il registro, a fogli mobili, che il disegno di legge prescrive per i commercianti, esso ha lo scopo di controllare in maniera esatta gli utenti, i quali potrebbero sottrarsi al pagamento del canone annuo. Pertanto il fine è non solo di controllare l'acquisto iniziale, ma il possesso continuativo dell'apparecchio, individuando anno per anno il numero e la personalità dei possessori ai fini di controllare, non tanto se la prima volta i radio auditori hanno pagato il canone, ma se continuano a pagarlo anno per anno.

All'osservazione dell'onorevole Troisi, che alcune disposizioni troverebbero sede migliore nel regolamento, vorrei osservare che, anzi, la Commissione finanze e tesoro dovrebbe essere particolarmente lieta, trattandosi di una materia molto delicata quale quella tributaria, di legiferare anche su quelle che sono le particolarità tecniche. L'osservazione andrebbe bene se si trattasse di altra materia; ma in quella tributaria, anche le regolamentazioni più minute hanno un valore sostanziale, e

quindi è bene che sia il Parlamento a decidere. La Commissione non avrà difficoltà, spero, ad approvare il disegno di legge.

CAVINATO, *Relatore*. Nel registro non si fa obbligo di citare valvole, cuffie, ecc. Si potrebbe benissimo abbandonare il modulo staccato, e si sarebbe ugualmente sicuri di non incontrare evasioni fiscali. Ciò detto, approvo il testo nella sostanza e nella forma.

BAVARO. Con i pezzi staccati si possono impiantare degli apparecchi riceventi. Ecco la necessità del controllo delle vendite.

CAVINATO, *Relatore*. Allora Ella dà ragione a me. Si dovrebbero mettere anche le valvole.

BAVARO. Ma le valvole possono servire a sostituire quelle che si rendono inservibili. Invece ci sono parti essenziali con le quali si possono costruire apparecchi a cuffia e a galena.

CAVINATO, *Relatore*. Ma quelli si possono costruire in una officina.

BAVARO. Però occorre un'attrezzatura adatta.

Vi sono dei prontuari per i radio amatori. Con la registrazione dei pezzi staccati si evierebbe a questo inconveniente.

TAROZZI. L'onorevole Bavaro mi favorisce l'occasione per ricordare che ci sono molti radio auditori che hanno rinunciato all'uso dell'apparecchio che possiedono; anzi, per essere più esatto, non hanno rinunciato all'uso dell'apparecchio, perché l'usarlo è un loro diritto in quanto l'hanno acquistato regolarmente, ma vorrebbero rinunciare all'obbligatorietà del pagamento delle rate annuali, in quanto essi dicono (e in parte io concordo) che i programmi della R. A. I. sono dei programmi di parte, e soprattutto sono inclusi in questi programmi, eccessivi annunci pubblicitari. È accaduto anzi che qualcuno abbia rinunciato all'abbonamento, per cui si è visto sigillare l'apparecchio. Voi direte che questa non è la sede adatta per discutere di questo argomento: vorrete scusarmi se io lo sfioro in questa discussione. Sono convinto di una cosa, che sul piano legale non sia giusto che si sigilli un apparecchio regolarmente acquistato ed i cui pezzi o il cui complesso è stato soggetto a quella tassazione di cui ha parlato ora l'onorevole Bavaro: tanto più, che, ritengo, si potrebbe limitare, anzi evitare l'audizione dei programmi italiani (eventualmente, questo lo si può fare) e dare ai radioscoltatori che non vogliono pagare la tassa — perché non concordano con i programmi della R. A. I. — la possibilità di ascoltare le stazioni straniere specialmente quelle stazioni straniere per le quali non è disposta nessuna tassa-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

zione. Quindi, se e quando l'argomento sarà affrontato (spero in altra sede) io sosterrò appunto questa tesi: che l'apparecchio, praticamente, nelle sue parti staccate e nel suo complesso ha già subito una tassazione e che l'utente ha diritto di ascoltare le radio straniere, qualora intenda rinunciare all'audizione dei programmi della Radio italiana.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario per le Finanze*. L'onorevole Tarozzi riconosce che l'argomento non è pertinente al disegno di legge. Vorrei dare un chiarimento.

TAROZZI. Siccome però nella relazione si dice: «Inoltre, per mezzo del registro di carico e scarico, si rende possibile l'acquisizione dei nominativi degli acquirenti degli apparecchi radio riceventi, ecc...», evidentemente si esercita questo controllo per stabilire se si paga o no anche la tassa di radioaudizione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario per le finanze*. È un'altra cosa.

Faccio presente che l'azione di sigillare gli apparecchi radio è in relazione all'applicazione della legge che regola le radio audizioni, per cui ogni abbonato può disdettare l'abbonamento, ma deve pagare, secondo la vecchia legge, 10 lire per le spese di sigillo e di piombatura dell'apparecchio; il che garantisce all'amministrazione dello Stato che l'apparecchio non è usato. Questa è una garanzia che tutte le imprese di forniture e di prestazioni si prendono, come ad esempio le imprese del gas.

CAVALLARI. Ma non c'è il gas che viene dall'estero.

BAVARO. Non esiste un dispositivo che permetta di fare distinzioni fra audizioni provenienti dall'estero e quelle provenienti dall'interno.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario per le finanze*. Effettivamente la distinzione non è possibile.

CAVALLARI. Ci pensi la R. A. I.; ognuno ha il diritto di sentire le stazioni straniere.

CAVINATO, *Relatore*. Questa proposta non è accettabile. Tutti i cittadini italiani, possessori di apparecchi radio direbbero: Io ascolto solo le stazioni estere e quindi non pago l'abbonamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed al-

l'articolo 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.

(È approvato).

## ART. 2.

I commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici devono tenere per ciascun magazzino, laboratorio o locale di vendita al pubblico, un apposito registro a fogli mobili progressivamente numerati e corredati del timbro a secco dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione. Tale registro deve essere conforme al modello allegato alla presente legge.

Su di esso devono essere annotati, nella parte del carico, tutti gli apparecchi radio-riceventi e le scatole di montaggio introdotte, con l'indicazione per ciascuno della data di entrata, degli estremi della fattura o altro documento equivalente, nonché del nome o denominazione o ragione sociale ed indirizzo di chi ha ceduto l'apparecchio o la scatola di montaggio.

Nella parte dello scarico devono essere annotati tutti gli apparecchi radioriceventi e scatole di montaggio uscite a qualsiasi titolo, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti dei materiali predetti.

Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati sul registro a fogli mobili con tutte le annotazioni relative alle caratteristiche ed al numero di matricola dell'apparecchio e con tutte le indicazioni atte ad identificarne il proprietario.

L'uscita ed il rientro di apparecchi radioriceventi ceduti in prova a persone o enti non abbonati alle radioaudizioni deve esclusivamente risultare dall'emissione della speciale licenza prevista dagli articoli 15 e 16 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

I registri di cui al presente articolo sono forniti, previa vidimazione, dall'Ufficio Tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio.

La denominazione scatola di «montaggio» si riferisce a quei complessi di parti staccate necessarie e sufficienti alla costruzione di apparecchi radioriceventi secondo un determinato circuito.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

## ART. 3.

Le generalità degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio, come pure dei proprietari degli apparecchi ritirati per riparazioni, dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identità. I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili.

In caso di acquisto di apparecchi radio-riceventi o di scatole di montaggio per conto di terzi, il compratore, oltre alle proprie generalità, dovrà fornire gli analoghi dati della persona cui è destinato l'apparecchio o la scatola di montaggio.

Qualora il commerciante, riparatore, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identità dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo precedente può sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo.

(È approvato).

## ART. 4.

L'obbligo di cui all'articolo 2 della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici e dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati è fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.

(È approvato).

## ART. 5.

Entro i primi dieci giorni di ogni mese i fogli del registro di cui al precedente articolo 2 e sui quali saranno state annotate le operazioni di carico e scarico verificate nel mese precedente, dovranno essere staccati dal registro e, muniti del timbro e sottoscritti dal titolare del registro, dovranno essere inviati all'ente concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se per un determinato mese non vi siano state registrazioni né al carico né allo scarico, il titolare del registro dovrà inviare all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni il foglio mobile recante il saldo di chiusura del mese e l'annotazione « negativo ».

Prima di effettuare il suddetto invio all'ente concessionario, il titolare del registro

dovrà riportare i saldi di chiusura sul successivo foglio mobile del registro stesso, che resterà in suo possesso per le successive annotazioni.

La ricevuta della raccomandata farà fede dell'avvenuta spedizione dei fogli all'ente concessionario.

(È approvato).

## ART. 6.

Per quanto non contemplate dalla presente legge, si applicano in materia di tenuta del registro di cui al precedente articolo 2 le norme attualmente vigenti in materia di tenuta del registro di carico e scarico.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i registri di cui all'articolo 2 sono vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

(È approvato).

## ART. 7.

Il registro di carico e scarico modello 101 rimane in vigore per i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici.

Detto registro, rilasciato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, deve essere conservato giusta le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa entrati a qualsiasi titolo, e nella parte dello scarico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, usciti a qualsiasi titolo dalla fabbrica o magazzino o laboratorio o locale di vendita, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvole e a cristallo, di scatole di montaggio, di valvole, di altoparlanti e di rivelatori a cristallo.

I possessori delle licenze di costruzione di apparecchi radioriceventi non autorizzati alla costruzione di valvole termoioniche non sono tenuti a registrare le valvole termoioniche da essi acquistate in commercio.

Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, comprovandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.

Il costruttore o importatore nell'indicare il cognome, il nome la paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra, dovrà riportare gli

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.

Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con l'annotazione delle caratteristiche e del numero di matricola dell'apparecchio, nonché con tutte le indicazioni atte ad identificare il proprietario.

In caso di acquisto di apparecchi radio-riceventi per conto di terzi il compratore, oltre alle proprie generalità, deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.

Gli agenti dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.

Nel caso di cambio di apparecchi il fabbricante o importatore deve registrare nel registro carico e scarico l'apparecchio ritirato che successivamente scaricherà, con le modalità d'uso, all'atto dell'uscita dalla fabbrica, laboratorio, magazzino o locale di vendita.

(È approvato).

## ART. 8.

Il registro di carico e scarico degli apparecchi radio-riceventi e del materiale radioelettrico soggetto a tassa, che, ai sensi del precedente articolo 7, rimane in vigore per i costruttori e per gli importatori ed il registro di cui all'articolo 2 della presente legge, istituito per i riparatori ed i commercianti rispondono esclusivamente ai fini del controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione sugli apparecchi radio-riceventi e sul materiale radioelettrico ed ai fini dell'acquisizione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi radio-riceventi e di scatole di montaggio e di possessori di apparecchi radio-riceventi.

È vietato agli agenti incaricati degli accertamenti di fare uso dei dati accertati per qualsiasi altro fine che non sia quello che forma come sopra oggetto dell'accertamento stesso.

(È approvato).

## ART. 9.

Le sanzioni previste dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, per le infrazioni commesse dai fabbricanti, commercianti e riparatori di apparecchi radio-riceventi e di parti di essi soggetti a tassa e dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, maggiorate come per legge, che trovano applicazione in materia di tenuta del registro di carico e scarico, si applicano anche in materia di tenuta del registro a fogli mobili.

Ogni omesso o ritardato invio all'Ente concessionario dei fogli mobili del registro di cui all'articolo 2 è punito con la pena pecuniaria preveduta dall'articolo 21, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, e successive modificazioni.

In caso di recidiva potrà farsi luogo al ritiro della licenza ministeriale per costruzione, riparazione o commercio.

(È approvato).

## ART. 10.

Il registro di carico e scarico ed il registro di cui all'articolo 2, nonché i libretti della licenza per apparecchi radio-riceventi in prova non ancora esauriti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge a norma del successivo articolo 11.

(È approvato).

## ART. 11.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonché i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.

Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

(È approvato).

## ART. 12.

È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

## ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E. C. A., delle indennità di caro-pane e di altre spese. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (717).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese.

Invito l'onorevole Troisi a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

TROISI, *Relatore*. Il presente disegno di legge, sottoposto al nostro esame, concerne la proroga di un altro anno della legge n. 1437 del 24 novembre 1948, che riguarda talune modalità di pagamento per certe spese.

Questa legge, in deroga all'articolo 56 penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio dello Stato, autorizzava il pagamento di talune spese mediante emissione di ordini di accreditamento.

Si tratta di spese non determinate nel loro ammontare, che si effettuano in ricorrenze straordinarie, ed hanno quindi carattere di urgenza; così che manca la possibilità di servirsi della via ordinaria, quale l'emissione del mandato di pagamento.

La citata legge stabilisce dei limiti, così per quanto riguarda la materia, come per quanto riguarda l'ammontare della somma.

Ora, col provvedimento in esame si proroga di un altro anno questa legge, e precisamente si prorogano le emissioni di aperture di credito, concernenti il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli enti comunali fino a lire 100 milioni, il pagamento dell'indennità di caro-pane agli assistiti fino a 100 milioni e il pagamento di spese di cui al capitolo 413-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio

1948-49 e quello corrispondente del nuovo esercizio, nel quale lo stanziamento figura decurtato di 650 milioni.

Nell'articolo 2 si dispone che il limite di autorizzazione delle spese per il razionamento di consumi alimentari venga ridotto da 50 milioni a 25 milioni, in relazione alla notevole restrizione del campo di attività di quel servizio.

E poiché con questa legge si modifica la competenza della Corte dei conti, a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, è stato chiesto il preventivo parere al suddetto organo a sezioni riunite, parere che è stato favorevole.

Per tali motivi, propongo alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

È prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1° luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennità di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

Per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari è analogamente autorizzata fino al termine di cui al precedente articolo 1, la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 25 milioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32. (754).**

PRESIDENTE. Un altro disegno di legge all'ordine del giorno è il seguente: « Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32».

Invito il relatore, onorevole Longoni, a svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Premetto che mi è mancato il tempo di fare un esame approfondito del disegno di legge; però a me sembra che sia ovvia la nostra approvazione all'unanimità, in quanto il disegno di legge prevede, a decorrere dal 31 dicembre 1949, la cessazione dell'efficacia dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, che stabiliva la concessione di un premio a coloro che avessero fornito elementi utili per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, e in possesso illegittimo di privati, possesso avvenuto in seguito agli avvenimenti del luglio 1943 in Sicilia e in Calabria, e, dopo l'8 settembre 1943, in tutto il territorio nazionale.

La mancanza di un termine ha determinato l'inconveniente che ha protratto le operazioni di recupero. Infatti, il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32, prevedeva che lo stesso premio poteva essere concesso a coloro che, scaduto il termine utile per la ricompensa, fornivano alle amministrazioni interessate elementi per il recupero degli oggetti.

In sostanza, questo disegno di legge abolisce la concessione del premio dopo il 31 dicembre 1949. Ciò è stato fatto per stimolare le segnalazioni di elementi utili per il recupero dei suddetti beni.

A me pare, quindi, che il disegno di legge debba essere approvato.

CAVALLARI. La situazione illustrata dal relatore è questa: i tedeschi hanno portato via delle cose e le hanno vendute ad italiani ovvero le hanno portate in Germania o in altri paesi. Sono stati proposti quindi dei premi a coloro che forniscono notizie utili per il recupero di queste opere d'arte. Nella relazione è scritto: « La mancanza di un termine per la concessione di tale premio ha determinato l'inconveniente di protrarre le operazioni di recupero ». Che vuol dire ciò?

Non vedo la necessità di porre un termine di tempo a questo premio.

PRESIDENTE. Lo scopo del decreto di cui si discute è questo: chi svolge una attività per il ritrovamento di determinate opere merita un certo premio; però se noi non mettiamo un termine alla concessione di questo premio non vi è alcun incitamento a sollecitare lo svolgimento di questa attività, ed ognuno se ne sta tranquillo. Se un tale ha notizia di un certo bene che può

essere ritrovato, si presenta alla competente amministrazione, fa noto che ha individuato un certo bene, e chiede il premio relativo. Ora, in realtà, costui non ha assunto nessuna iniziativa e si è limitato a dare una notizia. Invece, il decreto in esame vuole concedere un premio a colui che compie uno sforzo e collabora con l'amministrazione nel ritrovamento dei beni. Ecco perché si dice che, non avendo posto un termine, non si stimola l'attività del privato per il ritrovamento di quei beni che rappresentano una utilità per la nazione. Si è ritenuto quindi che, attraverso l'emanazione di un provvedimento che fissi una data di cessazione dell'efficacia del citato articolo 2, si possa conseguire il duplice scopo di eliminare il cennato inconveniente e di rinnovare lo stimolo alla segnalazione di elementi utili per il recupero dei beni mobili. Altrimenti, a tempo indeterminato, un qualunque cittadino, dopo parecchi anni, riferisce di avere avuto notizia di un bene e chiede il premio. Lo scopo del decreto invece è quello di stimolare nel senso sopraindicato i cittadini.

CAVALLARI. Desidero avvertire che non ritengo sufficienti i chiarimenti fornitimi; anzi volevo chiedere ancora una spiegazione: questi premi vengono conferiti a persone che hanno l'incarico dalla pubblica amministrazione di ricercare i beni di cui trattasi?

PRESIDENTE. No.

CAVALLARI. Ed allora penso che se determinate persone vengono a conoscenza che esiste un'opera d'arte già di pertinenza dello Stato, non vedo perché non dovrebbero subito denunciarla alla pubblica amministrazione, giacché potrebbero temere che altri vengano a conoscenza della cosa e quindi a percepire, in luogo loro, il premio stabilito dalla legge. Se invece noi aboliamo il premio, queste persone non denunceranno più l'esistenza di tale bene; anzi si guarderanno bene dall'inimicarsi colui che detiene il bene.

Non vedo quindi l'utilità di questa disposizione di legge.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le ragioni esposte dall'onorevole Presidente mi pare che abbiano una sostanza tale da poter convincere sulla opportunità del disegno di legge. Le osservazioni dell'onorevole Cavallari non sono prive di importanza, ma io vorrei sottolineare questa circostanza: non si vuole dare un premio solamente a colui che, in possesso di una qualsiasi notizia, la riferisca agli organi dello Stato. Questo è, a mio parere, un dovere che ogni cittadino deve avere ed è evidente che in questo caso non si debba dare un premio a colui che in

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

possesto di una qualunque notizia riguardante beni dello Stato, si senta in obbligo, come cittadino, di coadiuvare lo Stato medesimo a recuperare un bene che ad esso è stato trafugato. Col premio si può dare un riconoscimento tangibile a chi ha fatto qualcosa di utile per poter giungere al ritrovamento del bene suddetto. Mettere un termine significa stimolare questa iniziativa. Il rilievo che faceva il Presidente di non lasciare alcun termine, significa venire a dare una ricompensa a colui che, dopo 10 o 20 anni che una opera d'arte è stata trafugata, dà una notizia sull'opera d'arte stessa. Allora lo Stato fa le indagini per vedere se veramente detta opera si può ritrovare, e quindi si assume spese non lievi; mentre se il privato ha notizie concrete sarà esso che dovrà fornire allo Stato nel modo più preciso e dettagliato. Col presente provvedimento si vuole fissare un termine il quale, d'altra parte, non vuol significare che non vi potrà essere in seguito una ulteriore proroga. Qualora questo tentativo non sarà utile ed efficiente, prima del 31 dicembre 1949 si potrà varare una proposta, anche di iniziativa parlamentare, affinché detto termine venga ancora prorogato.

Perciò, ritengo che si possa approvare l'articolo unico così come è stato proposto.

CAVALLARI. Qui non si tratta di una questione politica, ma di una questione di buon senso. Si può porre un termine ad una persona per trovare una cosa? Non credo. D'altra parte se quella cosa non c'è più, la disposizione non serve perché, se non si trova niente, lo Stato non corrisponderà nulla.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Penso che il termine sia utile al fine di evitare che il privato possa portare notizie inesatte allo Stato. Ciò per una duplice ragione: o lo Stato non dà credito alla notizia che gli perviene e la trascura non facendo, così, gli interessi del Paese, o fa indagini le quali se risultano, come spesso accade, in gran parte infondate, comportano una spesa di centinaia di migliaia di lire.

Ora, se si vuole dare un premio è bene stabilire un termine in modo da stimolare l'iniziativa a fornire queste notizie.

Le sue osservazioni onorevole Cavallari sono logiche, però bisogna considerare che dal 1943 ad oggi sono passati diversi anni e che se vi fosse stata la possibilità di avere utili notizie, questa si sarebbe già verificata.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

«La disposizione dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di aver efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1949».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

DE MARTINO FRANCESCO. Dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge n. 621: «Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società».

TAROZZI. Mi astengo anch'io dalla votazione del disegno di legge ora indicato dall'onorevole De Martino Francesco.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (621).

Presenti . . . . .	30
Votanti . . . . .	28
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici » (678).

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948 n. 1437, concernente mo-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1949

dalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E. C. A., delle indennità di caro-pane e di altre spese » (717).

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

« Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto

legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32 » (754).

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

**La seduta termina alle 13.**